



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NEROZZI, AGOSTINI, AMATI, BASSOLI, CARLONI, CHITI, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DONAGGIO, FERRANTE, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, MONGIELLO, PASSONI, ROILO, SCANU, STRADIOTTO, VITA e SERRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2010

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge offre una soluzione a un problema che colpisce moltissimi lavoratori. È infatti noto che alcuni datori di lavoro, sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione, corrispondono ai lavoratori una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare al lavoratore, molto spesso, una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare.

Tale prassi deprecabile rappresenta un grave danno per i lavoratori, i quali vengono non solo depauperati di parte del lavoro prestato, ma sono lesi nella loro dignità e nel diritto ad una giusta retribuzione, in violazione degli articoli 1 («L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro»), 35 («La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro») e, soprattutto, 36 («Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa») della Costituzione.

Al contrario, la corresponsione di una retribuzione inferiore si risolve in un vantaggio illecito per il datore di lavoro.

Il presente disegno di legge introduce un semplice meccanismo antielusivo consistente nel rendere obbligatorio il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali. I datori di lavoro che siano titolari di partita IVA, dalle società quotate alle imprese individuali, potranno servirsi del proprio istituto bancario o degli uffici postali per effettuare il pagamento delle retribuzioni ai propri lavoratori. La scelta del si-

stema di pagamento è rimessa direttamente al lavoratore, il quale potrà optare per l'accredito diretto sul proprio conto corrente oppure per l'emissione di un assegno oppure per il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale. La pluralità di modalità di pagamento consente di non rendere obbligatoria, per il lavoratore, l'apertura di un conto corrente bancario o postale. Si stabilisce che la firma della busta paga non fa prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Il datore di lavoro, al momento dell'assunzione, comunica obbligatoriamente al centro per l'impiego competente gli estremi dell'istituto bancario o postale che provvederà al pagamento delle retribuzioni al lavoratore, nel rispetto delle norme poste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La comunicazione, per evitare di addossare nuovi carichi burocratici ai datori di lavoro, sarà inserita nello stesso modulo che i datori di lavoro inviano obbligatoriamente al centro per l'impiego quando compiono nuove assunzioni. La modulistica sarà opportunamente modificata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge per permettere l'effettuazione corretta della comunicazione, che potrà essere inviata anche telematicamente, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Il presente disegno di legge prevede inoltre la stipula di una convenzione tra il Governo e l'Associazione bancaria italiana e la società Poste italiane Spa che individui gli strumenti bancari e postali idonei per consentire ai datori di lavoro di eseguire il pagamento della retribuzione ai propri lavoratori, con l'importante clausola che ciò non determini nuovi oneri per le imprese e

i lavoratori. A titolo esemplificativo si potrà fare ricorso ai tanti servizi che già oggi offrono i conti correnti per le imprese (ad esempio, bonifico domestico, servizio di incasso diretto dei redditi «rapporti interbancari diretti» (RID), e così via), oppure potranno esserne proposti di nuovi. La convenzione dovrà essere sottoscritta obbligatoriamente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il presente disegno di legge esclude dagli obblighi introdotti tutti i datori di lavoro che non sono possessori di partita IVA, i quali spesso non sono neppure titolari di un conto corrente. In questo modo sono esclusi, ad esempio, i rapporti di lavoro domestico, nei quali i datori di lavoro sono spesso persone anziane o disabili, oppure i rapporti instaurati dai piccoli o pic-

colissimi condomini, ad esempio per la pulizia delle scale o per la manutenzione del verde condominiale. Sono, infine, previste sanzioni per i datori di lavoro che non ottemperano agli obblighi introdotti dalla legge. Così chi non comunica al centro per l'impiego gli estremi dell'istituto bancario o ufficio postale che effettuerà il pagamento delle retribuzioni è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di 500 euro e al successivo accertamento della direzione provinciale del lavoro, che verificherà se le retribuzioni sono corrisposte direttamente dal datore di lavoro al lavoratore, nel qual caso sarà comminata una sanzione amministrativa che varia dal minimo edittale di 5.000 euro al massimo di 50.000 euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modalità di corresponsione della retribuzione ai lavoratori)

1. I datori di lavoro o committenti corrispondono la retribuzione ai lavoratori, ovvero ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore;

b) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale;

c) emissione di assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Il requisito del comprovato impedimento si intende verificato allorché il delegato a ricevere il pagamento sia il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

2. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni da essi emessi o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

3. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 1 del presente articolo, si intendono tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto o occasionale, ai sensi dell'articolo 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive mo-

dificazioni, e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

4. La firma della busta paga apposta dal lavoratore non fa prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Art. 2.

(Obblighi dei datori di lavoro)

1. Nel rispetto di quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il datore di lavoro o committente inserisce nella comunicazione obbligatoria, da fare al centro per l'impiego competente per territorio in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro, gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale che provvede al pagamento delle retribuzioni, ovvero una dichiarazione di tale istituto o ufficio che attesti l'attivazione del canale di pagamento a favore del lavoratore.

2. L'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui al comma 1 può essere annullato solo con contestuale trasmissione allo stesso di copia della lettera di licenziamento o delle dimissioni del lavoratore.

3. Il datore di lavoro o committente che trasferisce l'ordine di pagamento a un altro istituto bancario è tenuto a darne comunicazione scritta, tempestiva e obbligatoria, al lavoratore. Il trasferimento dell'ordine di pagamento non può comunque comportare ritardi nel pagamento della retribuzione.

4. I centri per l'impiego provvedono a modificare la modulistica di loro competenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della comunicazione obbligatoria di cui al comma 1.

5. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comun-

que senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 3.

(Convenzione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa, con la quale sono individuati gli strumenti idonei a dare attuazione alla presente legge, fermo restando che da tali strumenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri, diretti o indiretti, per le imprese e per i lavoratori.

2. Indipendentemente dalla stipula della convenzione di cui al comma 1, le norme della presente legge diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

(Datori di lavoro non titolari di partita IVA)

1. Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano ai datori di lavoro che non sono titolari di partita IVA e, in ogni caso, ai rapporti di lavoro di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, nonché a quelli comunque rientranti nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui all'articolo 1, comma

1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Il datore di lavoro o committente che non comunica al centro per l'impiego competente per territorio gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale nei modi indicati dall'articolo 2, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a 500 euro.

3. Nel caso previsto dal comma 2, il centro per l'impiego provvede immediatamente a dare comunicazione della violazione alla direzione provinciale del lavoro, che procede alle verifiche conseguenti.

